



COMUNE DI VIGNOLA
(Provincia di Modena)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE SALE GIOCHI

- Testo approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 21.2.2006, divenuta esecutiva in data 12.3.2006.
- Sostituisce integralmente il precedente, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 17.11.1997.

ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI E FONTI LEGISLATIVE

La licenza per l'attività di sala giochi è rilasciata dall'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 19, 1° comma, del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e successive modifiche ed integrazioni.

Tale licenza è disciplinata dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (art. 86 e seguenti), approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dai successivi provvedimenti attuativi.

All'interno della sala giochi potranno essere installati apparecchi meccanici, nonché apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici nei limiti e con le caratteristiche di cui all'art. 110 del TULPS e delle altre norme emanate in materia.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di condizionare il rilascio della licenza a valutazioni sulla compatibilità dell'esercizio rispetto a:

- residenza circostante
- traffico
- prossimità dell'esercizio a luoghi di interesse pubblico (es: scuole, impianti sportivi, luoghi di culto, ospedali e/o case di cura, strutture ricettive, strutture per categorie protette ecc.)

Il provvedimento di rilascio è adottato previa comunicazione al Prefetto ed è sospeso, annullato o revocato, per motivi di pubblica sicurezza, a seguito di motivata richiesta dello stesso.

All'interno del perimetro individuato nella planimetria, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, non è autorizzabile alcuna sala giochi.

ART. 2 - DISTANZE MINIME

La distanza minima tra ciascuna sala giochi e le scuole, le caserme, le chiese e gli altri luoghi destinati al culto e gli ospedali, è fissata in 300 metri, misurati sul percorso pedonale più vicino che collega i rispettivi punti di accesso.

ART. 3 - ESERCIZI AUTORIZZABILI E NUOVE LICENZE

Il rilascio di nuove autorizzazioni è subordinato alla domanda, in competente bollo, da presentarsi al Sindaco ed al possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Nella domanda il richiedente dovrà indicare le proprie generalità, il numero di codice fiscale, la dichiarazione di cui all'art. 12 del T.U.L.P.S. e l'ubicazione dell'esercizio, nonché l'insegna dello stesso ovvero, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la ragione sociale, la sede legale e le generalità complete del legale rappresentante.

Alla domanda dovranno allegarsi i seguenti documenti:

- Pianta planimetrica di localizzazione del fabbricato con indicazione della superficie destinata all'attività di sala giochi e dei parcheggi, debitamente sottoscritta da un Tecnico abilitato e relazione tecnica descrittiva dei locali;
 - Certificato di prevenzione incendi, qualora il locale abbia una capienza superiore alle 100 persone;
- Il termine di conclusione del procedimento è di novanta giorni decorrenti dal ricevimento della domanda regolare e completa.

A seguito dell'accoglimento della domanda, dovranno essere presentati:

- Domanda del richiedente intesa ad ottenere parere igienico sanitario da parte della competente A.U.S.L.;

- Due copie della planimetria dei locali e due copie della relazione tecnica descrittiva.
- Dichiarazione del richiedente di avere la disponibilità dei locali;

Il rilascio della licenza è subordinato all'osservanza delle eventuali prescrizioni del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.U.S.L. competente per territorio.

Anche per questa seconda fase del procedimento il termine di conclusione è di novanta giorni, decorrenti dal ricevimento della domanda completa e regolare, nonché dell'ulteriore documentazione prevista.

Il titolare dell'autorizzazione potrà nominare un proprio rappresentante nella gestione dell'esercizio, previa comunicazione all'Autorità di P.S., contenente il consenso del rappresentante e previa approvazione, da parte della stessa autorità, purchè tale rappresentante sia in possesso dei requisiti necessari per ottenere l'autorizzazione, come previsto dall'art. 8 del T.U.L.P.S.

ART. 4 - ATTIVAZIONE DELL'ESERCIZIO

L'attivazione dell'esercizio dovrà avvenire entro 6 (sei) mesi dal rilascio della licenza, pena la revoca della licenza stessa, salvo proroga nei casi di comprovata forza maggiore.

L'attività potrà rimanere sospesa nel rispetto di quanto previsto dall'art. 99 del T.U.L.P.S.

ART. 5 - ALTRI OBBLIGHI DEL TITOLARE

Il titolare dell'esercizio, o il gestore, ha l'obbligo di tenere esposti, all'interno dell'esercizio ed in luogo ben visibile al pubblico, la tabella dei giochi proibiti, nonché copia delle tariffe dei prezzi praticati e quant'altro previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

Qualora si intenda incrementare il numero dei giochi installati, il titolare o il legale rappresentante, in caso di società, dovrà presentare un'apposita domanda, allegando, per ciascuno dei nuovi apparecchi da installare, la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni in materia

E' fatto divieto di consentire l'accesso all'interno dell'esercizio ai minori di anni quattordici quando non siano accompagnati dal proprio genitore.

E' fatto obbligo di tenere esposta una tabella riportante il divieto di consentire l'accesso all'interno dell'esercizio ai minori di anni quattordici quando non siano accompagnati dal proprio genitore.

ART. 6 - ORARI

L'orario di attività delle sale giochi è determinato dal Sindaco.

Nel caso di accertata incompatibilità con lo svolgimento di altre attività, con il rispetto della quiete pubblica e privata e dell'ordine pubblico, il Sindaco potrà ordinare che sia effettuato un orario inferiore a quello massimo autorizzabile.

Il titolare, (o il gestore), è tenuto al rispetto dell'orario prestabilito e all'esposizione di un cartello ben visibile dall'esterno riportante gli orari di apertura effettuati e la giornata di chiusura settimanale, dandone preventiva comunicazione al Comune. Ogni variazione deve essere resa nota nelle stesse forme.

ART. 7 - SUPERFICI MINIME ED ATTIVITA' COMPLEMENTARI

Il locale da adibire a sala giochi dovrà avere una superficie minima, esclusi accessori e servizi (da ritenersi, questi ultimi, sempre esclusi dal conteggio delle superfici di cui al presente articolo), non inferiore a 150 mq.

Le attività complementari non potranno superare il 30% dell'intera superficie destinata a sala giochi.

All'interno della superficie destinata alla sola attività di sala giochi (totale della superficie al netto delle superfici destinate alle altre attività complementari), lo spazio utilizzato per tutti gli apparecchi da gioco non potrà superare il 50% della superficie medesima.

E' fatto salvo il rispetto delle vigenti disposizioni relative al numero massimo e alle tipologie di apparecchi e congegni da gioco che possono essere presenti in ciascuna sala giochi.

Il locale dovrà essere conforme alle vigenti disposizioni in materia edilizia, urbanistica e di destinazione d'uso, nonché in materia igienico-sanitaria e di inquinamento acustico.

ART. 8 - TRASFERIMENTO

Il trasferimento dell'attività in altri locali è concesso nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento, in particolare quelle relative alle distanze minime, alla superficie minima ed alla destinazione d'uso dei locali.

ART. 9 - REVOCA

La licenza viene revocata nei seguenti casi:

- nel caso di abuso della persona autorizzata (art. 10 T.U.L.P.S.)
- nel caso di chiusura dell'esercizio per un tempo superiore agli 8 giorni, senza che sia stato dato avviso all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza (art. 99 T.U.L.P.S.). L'apertura saltuaria è equiparata alla sospensione dell'attività.
- nel caso sia decorso il termine di chiusura comunicato all'Autorità di Pubblica Sicurezza, senza che l'esercizio sia stato riaperto. Tale termine non può essere superiore a tre mesi, salvo il caso di forza maggiore (art. 99 T.U.L.P.S.)
- nel caso in cui al titolare vengano a mancare, in tutto o in parte, i requisiti soggettivi di cui all'Art. 11 del T.U.L.P.S.

La licenza viene, inoltre, revocata nei seguenti casi:

- qualora l'esercizio non sia stato attivato entro il termine di sei mesi dalla data di notifica o di consegna della licenza, salvo i casi di comprovata forza maggiore, per i quali potrà essere autorizzata una proroga per ulteriori tre mesi rinnovabile con apposito provvedimento.

ART. 10 - SANZIONI

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme vigenti, le violazioni alle norme e prescrizioni contenute nel presente regolamento comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 ad eccezione della violazione alle norme di cui all'art. 6 che comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00.